

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 30 aprile 2026

15) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dal Dott. * praticante abilitato al patrocinio sostitutivo iscritto al Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Pescara in data *, il quale ha domandato delucidazioni in materia di sostituzione processuale da parte del praticante abilitato ex art. 41, comma 12, della Legge n. 247/2012 e possibilità di “sub-delega” scritta e coordinamento con l'art. 102 c.p.p. e, in particolare, ha richiesto se il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa sostituire in udienza un difensore di fiducia diverso dal proprio *dominus*, in forza di atto di sub-delega scritta;

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo;

- ritenuto che la richiesta di parere, pur come formulata ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito formulato, il primo riferimento normativo è rappresentato dal comma 12 dell'art. 41 della Legge n. 247/12 il quale, come noto, dispone che: *"Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro"*.

Ancora, l'art. 102 c.p.p. disciplina l'attività di sostituzione in udienza stabilendo, al primo comma, che *"Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto"* e, al secondo comma, che *"Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore"*.

Nella richiesta è stato richiesto di *"valutare l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio Nazionale Forense, qualora codesto Consiglio ritenga che la rilevanza ordinamentale della materia richieda un orientamento interpretativo ufficiale a livello nazionale"*,

Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense si è già più volte espresso in ordine all'ambito di attività del praticante avvocato ammesso al patrocinio sostitutivo in quanto, già con il parere n. 4 del 16 gennaio 2019, aveva avuto modo di affermare che *"L'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività in sostituzione del dominus "e comunque sotto il*

controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”.

Ancor più nello specifico, il COA di Monza aveva richiesto *"chiarimenti in merito alla portata dell'inciso "anche se non si tratta di affari trattati direttamente dal medesimo" di cui all'art. 41 co. 12 Legge 247/2012, in particolare al fine di capire se il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa sostituire in udienza avvocati diversi dal proprio dominus e se, in tal caso, occorra una delega scritta dall'avvocato patrocinante al praticante, nella quale si espliciti che la sostituzione avviene sotto la responsabilità ed il controllo del dominus del praticante e infine se tale delega debba essere controfirmata anche dal dominus del praticante",*

Ebbene, con il parere n. 34 dell'8 luglio 2021, il C.N.F. ha avuto modo di affermare che *"si richiama anzitutto il parere n. 40/2019, nel quale si è chiarito che "la formulazione dell'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 è sufficientemente chiara nel consentire che il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato anche in relazione ad affari non trattati direttamente dal dominus, purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo" (cfr. altresì i pareri n. 4/2019, 3/2019 e 81/2018). Nulla osta, dunque, a che il praticante sostituisca in udienza un collega del dominus, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sostituzione in udienza e in forme tali da assicurare il controllo del dominus".*

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene di conformarsi alle coordinate interpretative fornite dal Consiglio Nazionale Forense sul punto, ponendo l'attenzione sul richiamo, costantemente riaffermato nei pareri citati, al dettato dell'art. 41, comma 12, della L. n. 247/12, in ordine alla circostanza che l'attività del praticante debba sempre essere inscindibilmente connessa alla verifica del *Dominus* e, quindi, che si svolga *"sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo"*.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia